



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,
TOURISMUS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, TURISMO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

AUSSENHANDEL

COMMERCIO ESTERO

LINEE GUIDA

SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL DPR 445/2000 ACCETTATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 653
export@handelskammer.bz.it
export@bz.legalmail.camcom.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 653
export@camcom.bz.it
export@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218



INDICE

1. Premessa e fonti normative	3
2. Definizioni e abbreviazioni	4
3. Finalità	4
4. Origine delle merci	5
5. Definizioni di origine	5
6. Oggetto dei controlli	5
7. Tipologie di controlli	5
8. Tempistica dei controlli	6
9. Percentuale minima di controllo	6
10. Costituzione del campione	6
11. Modalità del sorteggio	6
12. Modalità di effettuazione dei controlli	7
13. Ottenimento della documentazione sull'origine delle merci	10
14. Esiti dei controlli	10
15. Responsabilità del dichiarante	11
16. Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza	12
17. Entrata in vigore	12
18. Sequenza operativa di un controllo a campione (diagramma di flusso)	13

Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.



1. Premessa e fonti normative

I controlli del servizio commercio estero dell'Ufficio Qualifiche professionali, Commercio estero, Servizi digitali e Affari legali della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano, descritti in queste linee guida, sono effettuati nel rispetto:

- delle linee guida generali dell'Ente sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (DPR 445/2000) recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

e nel rispetto della normativa UE:

- Regolamento UE 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU);
- Regolamento delegato UE 2015/2446 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 della Commissione;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR),

ed in riferimento alla convenzione di Kyoto ed alle linee guida dell'Associazione delle Camere di commercio europee (Eurochambres),

ed in conformità:

- alla nota circolare n. 62321 del 18 marzo 2019 contenente le ultime indicazioni del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che nel 2022 è stato rinominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);
- alle disposizioni dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) riguardanti il rilascio dei Certificati di Origine e dei visti per l'estero, come allegato alla nota circolare del MISE ora MIMIT;
- alla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,
TOURISMUS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, TURISMO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

AUSSENHANDEL

COMMERCIO ESTERO

2. Definizioni e abbreviazioni

Richiedente è il soggetto che sottoscrive la domanda del Certificato di Origine (legale rappresentante o procuratore dell'impresa, spedizioniere, rappresentante fiscale formalmente delegato)

DSAN - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è la dichiarazione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, resa nell'interesse del dichiarante e finalizzata a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il soggetto abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Modulo di richiesta è il **modulo di richiesta generato nel front-office** con cui il richiedente richiede il rilascio del Certificato di Origine. Il modulo e le altre dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 48 del DPR 445/2000

Ufficio è l'ufficio Qualifiche professionali, Commercio estero, Servizi digitali e Affari legali, in particolare il servizio Commercio estero della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano che effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese per il rilascio del Certificato di Origine

Cert'O è il programma della società consorziale delle Camere di commercio italiane (Infocamere) per la gestione informatica dei Certificati di Origine

3. Finalità

Le presenti Linee Guida sono state adottate con l'obiettivo di prevenire possibili abusi nei rapporti documentali con l'Ufficio attraverso la loro divulgazione e comprensione, nonché di reprimere eventuali falsità accertate.

Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 653
export@handelskammer.bz.it
export@bz.legalmail.camcom.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 653
export@camcom.bz.it
export@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218



4. Origine delle merci

I Certificati di Origine sono destinati, esclusivamente, a provare l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese.

L'origine è la nazionalità "economica" delle merci in commercio, il luogo in cui le merci sono state interamente ottenute o hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.

5. Definizioni di origine

Esistono due definizioni di origine:

- a) **Origine preferenziale**: deriva da un accordo tra due o più Paesi.
La certificazione compete alle Autorità doganali.
- b) **Origine non preferenziale**: stabilita da ogni Paese secondo proprie esigenze interne.
In Italia le Camere di commercio sono competenti al rilascio dei Certificati di Origine (ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219).

6. Oggetto dei controlli

I controlli hanno ad oggetto la verifica dell'origine delle merci in esportazione per le quali viene richiesto il Certificato di Origine, dichiarata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ed ha quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese.

7. Tipologie di controlli

I controlli vengono effettuati a seguito dell'emissione del Certificato di Origine e sono eseguiti a campione.

Durante l'iter procedimentale è sempre possibile effettuare controlli preventivi a campione o in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni di origine.

Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.



Quest'ultima ipotesi include tutte quelle situazioni con informazioni palesemente incoerenti, evidentemente inattendibili, imprecise o omesse, suggerendo l'intenzione di fornire solo dati parziali e impedendo una valutazione completa dell'origine.

Qualora i risultati dei controlli a campione in un determinato settore generino il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, sarà necessario procedere con un controllo accurato su singoli casi specifici.

8. Tempistica dei controlli

Il controllo viene eseguito entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione e comunque non oltre 75 giorni da tale data.

9. Percentuale minima di controllo

La percentuale minima di controllo individuata per la Camera di commercio di Bolzano è del 3% delle dichiarazioni presentate in un anno.

10. Costituzione del campione

Il campione include tutte le dichiarazioni nelle istanze di rilascio dei Certificati di Origine, escludendo le pratiche già puntualmente verificate, e precisamente:

- quelle corredate dai documenti probatori presentati con la domanda di rilascio;
- quelle di imprese che dichiarano di esportare merci di propria produzione, qualora l'attività sia già stata verificata tramite visura camerale;
- quelle per le quali, durante la fase istruttoria, sono emersi dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che pertanto sono già state controllate.

11. Modalità del sorteggio

Il sorteggio si effettua con la funzione di estrazione casuale del programma Cert'O.

Le risultanze del sorteggio sono annotate automaticamente in un registro di estrazione.



12. Modalità di effettuazione dei controlli

La documentazione comprovante l'origine delle merci idonea per i controlli è quella richiesta dalle Disposizioni per il rilascio dei Certificati di Origine (nota circolare n. 62321 del MISE) e dalle indicazioni di Unioncamere.

Per determinare l'origine delle merci totalmente di origine italiane o di altro Stato membro, si applicano l'art. 60, comma 1 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) e l'art. 31 del Regolamento delegato UE 2015/2446.

Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

Di conseguenza, l'Ufficio procederà nel seguente modo:

a) Merci interamente ottenuti o trasformati sul territorio nazionale:

- Qualora il richiedente (dichiarante) sia il produttore, verrà effettuato un controllo dell'attività economica aziendale mediante visura camerale.

Ai fini dell'individuazione della produzione, si terrà conto dell'attività dichiarata.

In assenza di tale dichiarazione, verranno utilizzati i codici statistici indicati.

Anche l'attività dichiarata all'Agenzia delle Entrate può essere considerata.

- Qualora il richiedente (dichiarante) non coincida con il produttore, l'Ufficio potrà richiedere qualsiasi documento comprovante l'origine delle merci, in particolare:
 - a) le fatture dei fornitori, accompagnate dalla dichiarazione di origine qualora non facciano, esse stesse, menzione dell'origine, o
 - b) i buoni di consegna, o
 - c) i documenti di trasporto, o
 - d) le certificazioni rilasciate da altri enti recanti il riferimento all'origine, o
 - e) i certificati di analisi o di qualità rilasciati dal produttore, o
 - f) i foglietti illustrativi dei medicinali (ammessa anche la semplice confezione), o
 - g) la dichiarazione di origine preferenziale rilasciata dal fornitore prevista dal CDU, o
 - h) foto dell'etichettatura recante il "made in ..." accompagnata dalla dichiarazione che la stessa si riferisce al prodotto oggetto del Certificato di Origine.

Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.



L'Ufficio avrà cura di verificare con visura camerale l'attività economica aziendale del soggetto identificato quale produttore.

Ai fini dell'individuazione della produzione, si terrà conto dell'attività economica dichiarata.

In assenza di tale dichiarazione, verranno utilizzati i codici statistici indicati.

Anche l'attività dichiarata all'Agenzia delle Entrate può essere considerata.

b) Merci interamente ottenuti o trasformati in un altro Stato membro dell'UE

Vengono richieste, quali prove dell'origine:

- a) le fatture dei fornitori, accompagnate dalla dichiarazione di origine qualora non facciano, esse stesse, menzione dell'origine, o
- b) i buoni di consegna, o
- c) i documenti di trasporto (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CRM), polizza di carico o lettera di trasporto aereo), o
- d) le certificazioni rilasciate da altri enti recanti il riferimento all'origine, o
- e) certificati di analisi o di qualità rilasciati dal produttore, o
- f) i foglietti illustrativi dei medicinali (ammessa anche la semplice confezione), o
- g) la dichiarazione di origine preferenziale rilasciata dal fornitore prevista dal CDU, o
- h) foto dell'etichettatura recante il "made in ..." accompagnata dalla dichiarazione che la stessa si riferisce al prodotto oggetto del Certificato di Origine.

L'Ufficio procederà alla verifica dell'attività economica aziendale del soggetto identificato quale produttore utilizzando l'European Business Register (EBR), il Registro Imprese (RI) nazionale, il sistema elettronico di scambio dati sull'IVA (VIES), il sito web aziendale, la telefonata diretta o la posta elettronica ordinaria (PEO).

L'Ufficio si riserva il diritto di richiedere al produttore la dichiarazione dei processi di lavorazione, nonché informazioni sui codici doganali dei fattori produttivi utilizzati e del prodotto finito, oltre che sui costi di produzione.



c) Merci interamente di origine extra UE e riesportati

I documenti per la dimostrazione dell'origine delle merci devono essere presentati contestualmente alla domanda, eccettuati i casi soggetti a procedure semplificate (esportatori abituali, esportatori autorizzati, esportatori registrati nel sistema REX e operatori economici che dispongono della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO)).

All'atto dell'istanza è consentito presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesta i motivi della mancata presentazione dei documenti per la dimostrazione dell'origine delle merci obbligandosi di produrli successivamente o su richiesta dell'Ufficio.

Allo scopo di accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva vengono richiesti:

- a) i Certificati di Origine del paese/territorio fornitore, o
- b) le dichiarazioni di importazione doganali insieme alle fatture dei fornitori esteri, o
- c) le certificazioni emesse da altre amministrazioni recanti riferimento all'origine.

In mancanza, vengono accettati:

- d) i documenti di trasporto (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CRM), polizza di carico o lettera di trasporto aereo), o
- e) le dichiarazioni di origine dei produttori nell'ambito di accordi preferenziali, o
- f) foto dell'etichettatura recante il "made in ..." accompagnata dalla dichiarazione che la stessa si riferisce al prodotto oggetto del Certificato di Origine.

In via residuale, è possibile accettare le indicazioni dell'origine fornite dai produttori esteri in qualsiasi forma (in fattura o sui certificati di analisi e qualità), purché sia possibile verificare l'attività aziendale tramite ogni strumento disponibile, come la visura del Registro Imprese (RI) nazionale, se disponibile e comprensibile, il sito aziendale o tramite posta elettronica.



13. Ottenimento della documentazione sull'origine delle merci

Al fine di controllare le DSAN mediante la quale un soggetto dichiara l'origine delle merci, l'impresa interessata è concesso un periodo di 30 giorni per inviare all'ufficio tramite PEC i documenti per la dimostrazione dell'origine delle merci.

14. Esiti dei controlli

I risultati dei controlli devono essere riportati in un apposito verbale, specificando per ogni pratica esaminata i documenti probatori sull'origine delle merci acquisiti e le verifiche condotte dall'ufficio.

Nel caso in cui la documentazione probatoria confermi la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il controllo si conclude con esito positivo.

L'Ufficio provvederà ad inviare all'impresa il verbale di chiusura.

Qualora il controllo della dichiarazione sostitutiva rilevi elementi di falsità, il Responsabile del procedimento è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla Procura della Repubblica.

La segnalazione verrà effettuata anche nel caso in cui l'impresa non permetta l'esecuzione del controllo o non rispetti i termini stabiliti.

L'Ufficio si riserva di revocare la possibilità di avvalersi della dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 per la successiva richiesta di Certificati di Origine ai soggetti che rilasciano dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva.

Inoltre, verranno effettuati controlli puntuali, sospendendo l'emissione del certificato fino al completamento dell'istruttoria.

L'Ufficio, qualora rilevi una non conformità dell'origine rispetto a quanto certificato, procederà con l'annullamento del Certificato di Origine e ne darà comunicazione alla rappresentanza diplomatica del Paese destinatario dell'importazione.



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-,
TOURISMUS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, TURISMO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

AUSSENHANDEL

COMMERCIO ESTERO

15. Responsabilità del dichiarante

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chi sottoscrive una dichiarazione sostitutiva mendace è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In tal caso il Responsabile del procedimento è tenuto a segnalarlo alla Procura della Repubblica.

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, la verifica della falsa attestazione ha conseguenze anche sul Certificato di Origine, rilasciato con presupposti istruttori viziati dal mendacio, che verrà quindi annullato.

Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 653
export@handelskammer.bz.it
export@bz.legalmail.camcom.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 653
export@camcom.bz.it
export@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218



16. Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza


- a) il trattamento dei dati personali connesso alle attività di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e di controllo sulla loro veridicità viene effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;
- b) i dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato dipendente della Camera di commercio, adeguatamente formato e tenuto a rispettare le procedure, le istruzioni operative e le misure di protezione dei dati personali adottate nell'ambito dell'organizzazione camerale;
- c) il modulo di richiesta predisposto per la redazione delle dichiarazioni sostitutive è formulato nel rispetto del principio di minimizzazione e, quindi, con modalità idonee a raccogliere solo i dati personali previsti dalla legge o comunque strettamente necessari per la gestione del procedimento;
- d) il suddetto modulo contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR;
- e) in caso di controllo diretto mediante consultazione degli archivi telematici di altre amministrazioni, l'accesso è limitato ai dati di cui sia necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza e vengono rispettati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali stabiliti dalle Amministrazioni stesse.

17. Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano.



18. Sequenza operativa di un controllo a campione (diagramma di flusso)



Il presente documento rappresenta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 in forma cartacea una copia del documento digitale originale, al quale è stato apposta la firma digitale.